REGOLAMENTO (CEE) N. 495/78 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 1978

relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 3, 117, 118, 119, 120 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione dei salari nei nove paesi della Comunità, per quanto riguarda sia le variazioni dei salari in funzione della struttura della manodopera, sia la ripartizione dei lavoratori dipendenti secondo il livello del salario ;

considerando che l'inchiesta 1978 sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio all'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni, la cui esecuzione è prevista dal regolamento (CEE) n. 494/78 [1], potrà fornire unicamente delle medie ricavate da dati globali e non potrà dare indicazioni né sulle relazioni esistenti tra i salari e le caratteristiche individuali dei lavoratori dipendenti (età, sesso, qualifica professionale, anzianità di servizio, ecc.), né sulla ripartizione dei salari intorno alla media ;

considerando che i dati statistici in materia sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri e non consentono validi raffronti e che di conseguenza occorre effettuare inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari, in base a definizioni uniformi e secondo un metodo uniforme ;

considerando che il metodo migliore per conoscere la situazione della struttura e della ripartizione dei salari consiste nel procedere ad un'inchiesta comunitaria specifica, come si era fatto per l'industria nel 1966 e nel 1972, in esecuzione dei regolamenti n. 188/64/CEE [2] e (CEE) n. 2395/71 [3], e per il commercio all'ingrosso e al minuto, per le banche e per le assicurazioni nel 1974, in esecuzione del regolamento (CEE) n. 178/74 [4] ;

considerando che, a motivo dei mutamenti che si producono nella struttura della manodopera e nella ripartizione dei salari, i risultati delle ultime inchieste relative agli anni 1972 e 1974 possono considerarsi validi soltanto per un certo periodo, dopo di che, per aggiornarli, occorre procedere ad una nuova inchiesta sulla base dei dati relativi al 1978 o al 1979 ;

considerando che, per razionalizzare le procedure e alleggerire l'onere per le imprese e per i bilanci delle Comunità europee e degli Stati membri, occorre da un lato, procedere secondo il metodo del sondaggio e, d'altro lato, raccogliere le informazioni per l'industria, il commercio, le banche e le imprese di assicurazione a mezzo di un'unica inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La Commissione procede ad un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari della totalità dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, intermedi e dirigenti) dell'industria, del commercio all'ingrosso e al minuto, delle banche e delle assicurazioni, in base ad informazioni statistiche relative al mese di ottobre 1978 o aprile 1979 o ottobre 1979, nonché all' intero anno 1978 o all'intero anno 1979.

Articolo 2

L'inchiesta riguarda le imprese e gli stabilimenti che hanno alle proprie dipendenze almeno dieci lavoratori ed esercitano le attività delimitate e definite dalle divisioni 1, 2, 3, 4, 5 e dalle classi 61, 64/65, 81, 82 della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione dei gruppi 651, 652 e 811 e, per l'Irlanda, della classe 50. Tuttavia nelle banche e nelle assicurazioni con sede a Lussemburgo, l'inchiesta verrà effettuata senza considerazione di un numero limite di lavoratori dipendenti.

L'inchiesta viene effettuata con il metodo del sondaggio.

Articolo 3

I datori di lavoro sono tenuti a fornire, per le imprese o gli stabilimenti e i loro lavoratori dipendenti compresi nel campione, le informazioni necessarie per determinare la struttura e la ripartizione dei salari e secondo le modalità in appresso indicate.

---

(1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. 214 del 24. 12. 1964, pag. 3634/64.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 52.
(4) GU n. L 21 del 25. 1. 1974, pag. 2.

Articolo 4

L'inchiesta consiste nel raccogliere, per ciascun lavoratore dipendente, i dati concernenti

a) la retribuzione lorda per uno dei seguenti mesi : ottobre 1978 o aprile 1979 o ottobre 1979, o quanto meno per un periodo completo di paga compreso in uno di questi mesi, nonché i vari premi pagati regolarmente e le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario, notturno, domenicale e continuo, come pure gli assegni familiari concessi in virtù dei contratti collettivi oppure a titolo volontario ;

b) l'importo globale del salario lordo versato nel 1978 o nel 1979, ivi comprese le maggiorazioni per ore di lavoro straordinario e la totalità dei premi e delle gratifiche, l'importo dei premi e delle gratifiche che non sono versati sistematicamente insieme con la retribuzione corrente (premi trimestrali, semestrali, annuali, ecc.) deve peraltro essere indicato a parte ; tuttavia, unicamente per gli operai queste ultime informazioni potranno essere sostituite dalla sola indicazione della percentuale rappresentata dai premi e dalle gratifiche non versati sistematicamente insieme con la retribuzione corrente rispetto al salario annuo lordo ;

c) il sesso, l'età, la qualifica professionale, l'anzianità di servizio nell'impresa, le modalità di calcolo del salario, il sistema di retribuzione, il regime di lavoro, il pagamento del salario in caso d'assenza ;

d) il numero d'ore retribuito o l'orario lavorativo settimanale ;

e) la regione e la dimensione dell'impresa o dello stabilimento presso cui il lavoratore dipendente è in forza.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari elaborati dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione in collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri determina le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare lo schema di sondaggio. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date d'inizio e di chiusura dell'inchiesta, il termine per la risposta ai questionari e le modalità di trasmissione dei risultati dell'inchiesta alla Commissione.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti.

Articolo 6

Le informazioni individuali raccolte nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzate soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarle ad altri fini fiscali e comunicarle a terzi.

Gli Stati membri prendono le misure idonee alla repressione delle infrazioni :

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3 ;

b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma.

Articolo 7

Gli Stati membri ricevono, per l'esecuzione dell'inchiesta, una somma forfettaria proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti intervistati. Detta somma è imputata ai relativi stanziamenti iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER